

STATUTO COMUNALE

- *Approvato con delibera C.C. nr. 43 dd. 29.12.2006, esecutiva;*
- *pubblicato all'Albo comunale dal 05.01.2007 al 05.02.2007;*
- *pubblicato sul B.U.R.T.A.A. dd. 30.01.2007 nr. 5/3;*
- *in vigore con il 05.02.2007.*

PREAMBOLO	pag. 6
TITOLO I – PRINCIPI FONDAMENTALI.....	8
ART. 1 AUTONOMIA COMUNALE.....	8
ART. 2 FINALITA' DEL COMUNE	8
ART. 3 TERRITORIO, SEDE E STEMMA	10
ART. 4 INFORMAZIONE.....	10
TITOLO II – PARTECIPAZIONE.....	11
ART. 5 NOZIONE	11
ART. 6 REGOLAMENTO.....	11
CAPO I - INIZIATIVA POPOLARE	11
ART. 7 RICHIESTE DI INFORMAZIONI, PETIZIONI E PROPOSTE.....	11
CAPO II - CONSULTAZIONE POPOLARE.....	12
ART. 8 CONSULTAZIONE POPOLARE.....	12
ART. 9 CONSULTE E CONFERENZE.....	13
ART. 10 CONSIGLIO DEI GIOVANI	13
ART. 11 COMITATO DEGLI ANZIANI	14
CAPO III – REFERENDUM.....	14
ART. 12 NORME GENERALI.....	14
ART. 13 ESCLUSIONI.....	15
ART. 14 NORME PROCEDURALI	16
ART. 15 REFERENDUM CONSULTIVO E PROPOSITIVO	16
TITOLO III - ORGANI ISTITUZIONALI.....	16
CAPO I - ORGANI DI GOVERNO.....	16
SEZIONE I - CONSIGLIO COMUNALE	16
ART. 16 ATTRIBUZIONI	16
ART. 17 CONVOCAZIONE.....	17
ART. 18 CONSIGLIERE INCARICATO.....	18

SEZIONE II - GIUNTA COMUNALE.....	pag. 18
ART. 19 ATTRIBUZIONI E FUNZIONAMENTO	18
ART. 20 COMPOSIZIONE	18
ART. 21 CONSIGLIERE DELEGATO	19
ART. 22 MOZIONE DI SFIDUCIA.....	20
SEZIONE III - IL SINDACO	20
ART. 23 ATTRIBUZIONI	20
CAPO II - ALTRI ORGANI.....	20
ART. 24 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	20
ART. 25 GRUPPI CONSILIARI.....	21
ART. 26 IL CONSIGLIERE COMUNALE	21
ART. 27 COMMISSIONI.....	22
ART. 28- INDENNITÀ DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA.	23
CAPO III - INIZIATIVA PARTECIPAZIONE E CONTROLLO	23
ART. 29 NORME GENERALI.....	23
ART. 30 PREROGATIVE DELL’OPPOSIZIONE	24
TITOLO IV – ELEZIONI, NOMINE E DESIGNAZIONI.....	24
ART. 31 PRINCIPI	24
ART. 32 ESCLUSIONE DELLE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ ED INELEGGIBILITÀ	25
TITOLO V – GARANZIE	25
ART. 33 OPPOSIZIONI E RICORSI.....	25
CAPO I – IL DIFENSORE CIVICO	26
ART. 34 IL DIFENSORE CIVICO.....	26
ART.35: ATTIVAZIONE DELL’ISTITUTO	27
TITOLO VI ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI	27
ART. 36 PRINCIPI	27
ART. 37 FORMA DI GESTIONE AMMINISTRATIVA.....	28
ART. 38 ORGANIZZAZIONE.....	28
ART. 39 ATTI DI NATURA TECNICO GESTIONALE DI COMPETENZA DEL SINDACO.....	29
ART. 40 ATTI DI NATURA TECNICO GESTIONALE DI COMPETENZA DELLA GIUNTA.....	30

ART. 41 IL SEGRETARIO COMUNALE.....	pag. 30
ART. 42 PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI DI CONCORSO	31
ART. 43 RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO	31
TITOLO VII - ATTIVITA'	32
CAPO I – PRINCIPI GENERALI	32
ART. 44 ENUNCIAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI.....	32
ART. 45 CONVOCAZIONI E COMUNICAZIONI	32
ART. 46 PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI GENERALI E DELLE DETERMINAZIONI.....	32
ART. 47 DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI ED ALLE INFORMAZIONI.....	33
CAPO II – L’ATTIVITA’ NORMATIVA.....	33
ART. 48 I REGOLAMENTI.....	33
ART. 49 LE ORDINANZE	33
ART. 50 SANZIONI AMMINISTRATIVE.....	34
CAPO III - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	34
ART. 51 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	34
ART. 52 ISTRUTTORIA PUBBLICA.....	34
ART. 53 REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO	35
CAPO IV - INTERVENTI ECONOMICI.....	35
ART. 54 PRINCIPI	35
TITOLO VIII – CONTABILITA’ E FINANZA.....	35
ART. 55 LINEE PROGRAMMATICHE	35
ART. 56 PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA - CONTROLLO	36
ART. 57 GESTIONE - CONTROLLO	37
ART. 58 LA GESTIONE DEL PATRIMONIO.....	37
ART. 59 SERVIZIO DI TESORERIA.....	37
ART. 60 IL REVISORE DEI CONTI.....	38
TITOLO IX - I SERVIZI PUBBLICI.....	38
ART. 61 NORME GENERALI.....	38
ART. 62 TARIFFE.....	39
TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	39

ART. 63 REVISIONI DELLO STATUTO pag. 39
ART. 64 NORME TRANSITORIE 40
ART. 65 DISPOSIZIONI FINALI 40

PREAMBOLO

Il paese di Carano ha origini molto antiche che risalgono al periodo romano, quando ai precedenti insediamenti dell'età del Ferro situati sulla sommità di dossi ben difendibili, ne vengono aggiunti dei nuovi su zone prative ben soleggiate.

Il nome antico latino del villaggio era Cadranum (Cadrano), che deriverebbe da quello di praedium romano.

Il primo documento storico in cui si fa riferimento al paese risale al 1188 (Codice Wanghiano, nr. 28, edizione del Kink).

In esso si fa riferimento alle prestazioni dovute dai Fiemmazzi ai ministeriali vescovili e vi si può leggere "Et piscatoribus Tridenti due pecie panni dabantur una ex terra Padraove, que est unus campus in Aradoio et duo in Peraiollo et Pratum de Vedrioza", quindi nel XII secolo un prato in Aradoio (Radoe), due in Peraiollo (ai Perari) e uno in Vedrioza (Veronza) dovevano dare due pezze di panno ai pescatori di Trento.

Inoltre, nel Catalogus Cleri del 1910, la chiesa di Carano dedicata a S. Nicolò di Bari, appare edificata nel 1150 e consacrata nel 1193 dal Vescovo di Trento Corrado II di Beseno.

Carano formò anticamente un Quartiere della Comunità Generale di Fiemme assieme a Daiano; dal 1318 e sino ai primi anni del secolo ventesimo lo formò con Castello - Molina e Trodena.

Il paese faceva comunque regola a sè ed era governato da tre Regolani eletti annualmente; essi dovevano amministrare le cose comunali secondo la consuetudine della villa, con il laudo e il voto della maggior parte dei Vicini raccolti a Regola Generale.

Si riportano di seguito alcune date significative della vita e dell'evoluzione della comunità di Carano:

- nel 1315 abbiamo in paese una trentina di Vicini, il che farebbe supporre ad una popolazione di circa 150 (centocinquanta) persone;
- nel 1505 si tengono i processi alle streghe; fra queste, due di Carano: una muore in carcere dopo tortura e l'altra viene arsa viva;

- il 1570 è un anno di carestia: esso viene ricordato con un sasso recante l'iscrizione: "fato lano dela fame 1570" e attualmente sito lungo la strada che porta a Cavalese;
- nel 1784 un incendio distrusse l'intero paese (centododici case) ad esclusione di Radoe;
- nel 1797 si ha una grande siccità con conseguente mortalità di persone e animali in tutta la Valle;
- nel 1807 vennero introdotte dal Governo Bavarese le scuole popolari, rese obbligatorie per tutta la Provincia;
- nel 1907 la Curazia di Carano viene elevata a Parrocchia e il primo parroco fu Don Giuseppe Daprà di Moena.
- nel 1928, con la politica accentratrice fascista, l'esercizio delle funzioni comunali viene trasferito al Comune di Cavalese rendendo di fatto Carano una frazione retta dal Podestà;
- nel 1947, al termine della seconda guerra mondiale e la conseguente caduta del fascismo, dette funzioni vengono restituite e Carano riacquista le prerogative di Comune.

TITOLO I – PRINCIPI FONDAMENTALI

Art 1. AUTONOMIA COMUNALE

1. Il Comune di Carano è Ente autonomo, rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune di Carano ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, secondo i principi fissati dalla Costituzione; esso gode di autonomia finanziaria secondo quanto stabilito dalle leggi dello Stato e dalle particolari disposizioni contenute nelle leggi della Provincia Autonoma di Trento.
3. Il Comune esercita tutte le funzioni non attribuite espressamente dalle Leggi ad altri Enti, disciplina la propria organizzazione secondo i principi e gli indirizzi fissati dalle leggi e dal presente Statuto.
4. Il Comune informa la propria attività al principio della programmazione, concorrendo, nell'ambito e nel rispetto della propria autonomia, alla determinazione degli obiettivi della Provincia Autonoma di Trento, della Regione Trentino Alto Adige, dello Stato e della Comunità Europea.

Art 2. FINALITA' DEL COMUNE

1. Il Comune impronta la propria azione al rispetto dei principi della Costituzione, alla affermazione dei diritti umani e dei principi di solidarietà e di pari opportunità tra cittadini, senza discriminazione di razza, origine, lingua, sesso, cultura e religione, nel riconoscimento e valorizzazione delle differenze.
2. Il Comune garantisce il rispetto e la dignità di ogni persona e ne favorisce l'accoglienza; attiva forme di cooperazione, scambi e gemellaggi al fine di creare e rinsaldare vincoli di solidarietà con altre comunità, italiane e straniere.
Tutela e si adopera a rendere più vivibile l'ambiente di oggi e di domani.
3. Il Comune promuove la cultura della pace e dei diritti umani, mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione.

4. In particolare, nell'ambito della sue competenze quale soggetto di autonomia locale il Comune di Carano opera per l'attuazione dei principi fondamentali della Costituzione repubblicana e, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, ispira la propria azione:
- a) alla tutela dei diritti della persona, dei cittadini e delle formazioni sociali, promuovendo le forme di solidarietà in favore delle fasce sociali più svantaggiate e sostenendo le attività e le iniziative del volontariato;
 - b) alla promozione dello sviluppo economico e sociale della comunità, agevolando la partecipazione dell'iniziativa economica privata alla realizzazione di obiettivi di interesse generale;
 - c) all'ordinata convivenza sociale e civile;
 - d) allo sviluppo e alla crescita equilibrata dei minori, favorendone l'educazione, la partecipazione e la socializzazione ed adoperandosi contro ogni forma di violenza;
 - e) alla formazione dei giovani mediante la rimozione degli ostacoli che limitino il diritto allo studio e alla cultura, assicurando l'accesso dei cittadini ad ogni ordine e grado dell'istruzione, nonché alla valorizzazione del ruolo dei giovani stessi, al sostegno e alla promozione di occasioni di incontro e partecipazione;
 - f) alla parità giuridica, sociale ed economica della donna, assicurando concretamente il principio delle pari opportunità e superando ogni forma di discriminazione;
 - g) alla valorizzazione del ruolo degli anziani, alla loro cura ed assistenza, nonché al sostegno e alla promozione di occasioni di incontro e partecipazione;
 - h) alla tutela della famiglia nelle sue diverse espressioni;
 - i) alla realizzazione dei diritti dei disabili, rimuovendo per quanto possibile gli ostacoli fisici e di comunicazione che limitano il loro pieno inserimento sociale;
 - j) all'armonico sviluppo economico, sociale e territoriale della comunità, ecologicamente sostenibile, evitando deturpazioni paesaggistiche;
 - k) alla salvaguardia dell'ambiente, garantendone comunque la corretta utilizzazione da parte dell'uomo e curando che ciò avvenga in maniera compatibile con le esigenze di conservazione e miglioramento del territorio e delle risorse naturali;
 - l) all'effettivo esercizio del diritto alla salute e alla sicurezza sociale, concorrendo ad assicurare le iniziative di prevenzione e l'efficienza dei servizi socio - sanitari;
 - m) alla promozione delle azioni necessarie a realizzare un'efficiente sistema di servizi pubblici;
 - n) al diritto alla cultura ed alla formazione permanente, all'esercizio e alla fruizione delle arti, della musica e degli spettacoli;
 - o) alla valorizzazione delle tradizioni storiche, delle consuetudini locali e del patrimonio artistico del paese, favorendo le attività culturali, formative e di ricerca;
 - p) alla promozione delle forme di aggregazione sociale, anche per quanto riguarda l'impiego del tempo libero in attività folcloristiche, sportive e promozionali;

- q) ad una adeguata risposta al bisogno lavorativo ed abitativo dei cittadini;
- r) alla promozione del coordinamento dei tempi e delle modalità della vita urbana;
- s) all'organizzazione dei servizi, degli uffici e delle infrastrutture pubbliche in modo che ne sia garantita l'agevole utilizzazione nel rispetto delle esigenze generali dei cittadini;
- t) alla piena collaborazione con le altre comunità locali - ivi compresa la Magnifica Comunità di Fiemme, nel cui nesso il Comune di Carano opera - allo scopo di conseguire progressiva e concreta attuazione dei dettami costituzionali che riconoscono e promuovono le autonomie locali.

Art 3. TERRITORIO, SEDE E STEMMA

1. Sono elementi costitutivi del Comune di Carano la comunità ed il territorio.
2. Il Comune di Carano, situato in Val di Fiemme, consiste di un centro abitato e delle frazioni di Cela, Aguai, Solaiolo e Calvello, della località "Veronza", comprendendo tutto il territorio catastale ad esso intestato.
3. La sede del Comune è situata a Carano in Via Giovanelli, 38.
4. Lo stemma del Comune di Carano raffigura uno "scudo con contorno lavorato in argento, interzato in fasce: nel primo di giallo, nel secondo di bianco con croce con fregi, nel terzo di rosso; all'esterno fregio ornamentale con ramo di alloro e quercia fruttati".
5. Le modalità d'uso dello stemma e del gonfalone nonché la loro riproduzione sono disciplinate con norme regolamentari.

Art 4. INFORMAZIONE

1. Il Comune garantisce e rende effettivo il diritto alla partecipazione politica ed amministrativa dei singoli cittadini e delle formazioni sociali, culturali e/o economiche assicurando un'informazione completa ed accessibile sulla sua attività e su quella degli Enti controllati.

TITOLO II – PARTECIPAZIONE

Art. 5 NOZIONE

1. Il Comune attua il principio di sussidiarietà orizzontale, anche attraverso la valorizzazione di ogni forma associativa e cooperativa e in particolare delle associazioni rappresentative dei mutilati, degli invalidi e dei portatori di handicap, delle associazioni culturali e sportive, delle cooperative sociali nonché delle associazioni di volontariato.
2. Il Comune promuove la partecipazione popolare nei modi previsti da questo Statuto, per consentire alla popolazione presente sul territorio comunale di partecipare, con diverse modalità, alla formazione delle scelte del Comune.
3. Particolare considerazione è riservata alle attività di partecipazione promosse, anche su base di frazione e tenendo conto delle differenze di genere, da parte di:
 - a) cittadini residenti, singoli od organizzati in associazioni, comitati e gruppi, anche informali;
 - b) giovani;
 - c) anziani;
 - d) altre specifiche categorie di popolazione presenti sul territorio comunale, di volta in volta individuate.
4. Per favorire la più ampia partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione, i regolamenti garantiscono ad essi forme qualificate di acquisizione di atti ed informazioni, nonché di partecipazione ai procedimenti amministrativi.

Art. 6 REGOLAMENTO

1. Il Comune approva un Regolamento per disciplinare, nel rispetto delle disposizioni dettate dallo Statuto, gli ulteriori aspetti dell'iniziativa e della consultazione popolare, nonché del Referendum.

CAPO I - INIZIATIVA POPOLARE

Art. 7 RICHIESTE DI INFORMAZIONI, PETIZIONI E PROPOSTE

1. Per promuovere la tutela di interessi individuali e collettivi, i cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti

necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali, possono rivolgere al Comune richieste di informazioni, petizioni e proposte.

2. Ai fini di questo Statuto si intende per:

- a) richiesta di informazioni, la richiesta scritta di spiegazioni circa specifici problemi o aspetti dell'attività del Comune, presentata da parte dei soggetti di cui al comma 1;
- b) petizione la richiesta scritta presentata da almeno 40 (quaranta) soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, anche attraverso loro forme associative con almeno 40 (quaranta) iscritti, diretta a porre all'attenzione del Consiglio Comunale o della Giunta una questione di interesse collettivo;
- c) proposta la richiesta scritta presentata da almeno 40 (quaranta) soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, anche attraverso loro forme associative con almeno 40 (quaranta) iscritti, per l'adozione di un atto del Consiglio comunale o della Giunta a contenuto determinato di interesse collettivo.

3. Le richieste di informazioni sono inviate al Comune e impegnano gli organi cui sono indirizzate a dare risposta scritta e motivata entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di presentazione.

4. Le petizioni sono inviate al Presidente del Consiglio comunale. Il Presidente del Consiglio iscrive all'ordine del giorno del Consiglio comunale la questione oggetto della petizione, informandone il primo firmatario.

5. Le proposte presentate al Comune sono redatte nella forma dell'atto di cui richiede l'adozione e sono accompagnate da una relazione illustrativa; gli uffici comunali collaborano con i proponenti fornendo ogni informazione utile. Le proposte sono sottoposte ai soggetti competenti all'espressione dei pareri richiesti dall'ordinamento; qualora esse non vengano adottate, ne è data comunicazione motivata al proponente.

CAPO II - CONSULTAZIONE POPOLARE

Art. 8 CONSULTAZIONE POPOLARE

1. Il Comune favorisce la consultazione della popolazione presente sul proprio territorio, sentendo anche gruppi informali di persone rispetto a specifici temi di interesse collettivo; la consultazione è improntata a criteri di semplicità, celerità e libertà di forme. La consultazione impegna il Comune a valutare le indicazioni espresse.

2. La consultazione può essere indetta dal Consiglio comunale su proposta della Giunta, di almeno 7 (sette) Consiglieri o di almeno 40 (quaranta) cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali, ovvero di almeno 3 (tre) Associazioni aventi sede nel Comune.
3. Nell'atto di indizione sono individuati la data e l'oggetto della consultazione, i soggetti interessati e le modalità di svolgimento ritenute più idonee, indicando inoltre i richiedenti.
4. Possono essere sperimentate forme di consultazione che si avvalgano della tecnologia telematica.

Art. 9 CONSULTE E CONFERENZE

1. Il Comune può costituire apposite Consulte permanenti per indirizzare l'attività del Consiglio Comunale e della Giunta in relazione a particolari settori di attività o a particolari categorie di popolazione.
2. Il Sindaco può annualmente invitare i cittadini e le associazioni locali a partecipare ad una conferenza orientativa nella quale è illustrato lo stato di attuazione del programma amministrativo e sono verificate le scelte del Comune in particolare rispetto all'adeguatezza dei servizi resi alla Comunità.

Art. 10 CONSIGLIO DEI GIOVANI

1. Il Comune, attraverso il Consiglio dei giovani, valorizza gli interventi dei giovani e promuove la loro partecipazione alla politica comunale.
2. Il Consiglio dei giovani è composto da 7 (sette) rappresentanti designati dalle Associazioni giovanili presenti nel territorio comunale ed aventi età non inferiore ai 15 (quindici) anni e non superiore a 30 (trenta).
3. Il Consiglio dei giovani, in particolare, ha il compito di assicurare il più ampio confronto fra i giovani del Comune, nonché di formulare proposte di intervento anche per ottimizzare ed integrare le loro iniziative ed attività con quelle di giovani dei Comuni vicini; il Consiglio dei giovani collabora con le Istituzioni e le Associazioni del Comune

per la realizzazione di progetti tesi alla prevenzione dell'abuso dell'alcool, dell'utilizzo di stupefacenti e sostanze proibite, alla promozione della cultura della legalità.

4. Il Consiglio dei giovani può indirizzare richieste e proporre progetti al Consiglio comunale ed alla Giunta, con particolare riferimento ai servizi per i giovani e per i ragazzi ed è sentito in ordine ai progetti che riguardano direttamente i giovani.

Art. 11 COMITATO DEGLI ANZIANI

1. Il Comune favorisce la partecipazione attiva degli anziani alla politica comunale, riconoscendo il Comitato degli anziani, istituito per promuovere il ruolo dell'anziano nell'ambito del territorio del Comune, per garantirne gli interessi e tutelarne gli specifici bisogni.
2. Il Comitato degli anziani è formato da 7 (sette) componenti, di cui il Presidente pro tempore del locale Circolo Anziani o suo delegato quale membro di diritto ed i restanti designati dai Gruppi e dalle Associazioni presenti nel Comune, di cui almeno 4 (quattro) con più di 65 (sessantacinque) anni di età.
3. Il Comitato degli anziani può sottoporre al Consiglio comunale e alla Giunta proposte volte rendere migliore la vita degli anziani nel Comune.
4. Il Consiglio comunale e la Giunta possono richiedere l'espressione di pareri al Comitato degli anziani.

CAPO III – REFERENDUM

Art. 12 NORME GENERALI

1. Il Comune riconosce il referendum consultivo e propositivo quali strumenti di diretta partecipazione alle scelte politico-amministrative rimesse al Consiglio comunale e alla Giunta.
2. Il referendum può essere richiesto dai 2/3 (due terzi) dei Consiglieri o, attraverso un Comitato promotore composto di almeno 5 (cinque) cittadini, da almeno il 10% (dieci per cento) degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale, purchè in numero almeno pari a 40 (quaranta).

3. Nella richiesta, i quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in maniera chiara per consentire la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio e in modo tale che a questi si possa rispondere con un “sì” o con un “no”.
4. Possono partecipare al referendum i cittadini residenti nel Comune che al giorno della votazione abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli ulteriori requisiti per l’esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali.
5. Le proposte soggette a referendum si intendono approvate se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi, a condizione che abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto.
6. L’esito della consultazione referendaria vincola esclusivamente l’Amministrazione in carica; il Consiglio comunale o la Giunta, entro 1 (uno) mese dalla proclamazione dei risultati, iscrivono all’ordine del giorno l’oggetto del referendum.

Art. 13 ESCLUSIONI

1. Il referendum non può essere indetto nei 6 (sei) mesi precedenti alla scadenza del mandato amministrativo né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.
2. Non è consentita la presentazione di più di 3 (tre) quesiti per ogni procedura referendaria.
3. Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale e non è ammesso con riferimento:
 - a) a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nel mandato amministrativo in corso;
 - b) al sistema contabile, tributario e tariffario del Comune;
 - c) agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni;
 - d) al personale del Comune e delle Aziende speciali;
 - e) allo Statuto comunale e al regolamento interno del Consiglio comunale;
 - f) agli Statuti delle aziende comunali ed alla loro costituzione;
 - g) alle materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri Enti;
 - h) ai piani territoriali e urbanistici, ai piani per la loro attuazione e relative variazioni.

Art. 14 NORME PROCEDURALI

1. Entro 20 (venti) giorni dal deposito della proposta di referendum, il Consiglio Comunale, a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei Consiglieri assegnati, nomina il Comitato dei Garanti, composto da 3 (tre) esperti, di cui 2 (due) in discipline giuridiche e 1 (uno) in discipline economico finanziarie, ad uno dei quali sono attribuite le funzioni di Presidente.
2. Il Comitato dei Garanti valuta l'ammissibilità dei quesiti referendari, assumendo tutte le decisioni necessarie per consentire l'espressione della volontà popolare.
3. Dopo la verifica di ammissibilità, il Comitato promotore procede alla raccolta delle sottoscrizioni, da compiersi entro i successivi 2 (due) mesi.
4. Il Sindaco, qualora ne ricorrano i presupposti, indice il referendum, da tenersi entro i successivi 2 (due) mesi.

Art. 15 REFERENDUM CONSULTIVO E PROPOSITIVO

1. Il referendum consultivo e quello propositivo sono finalizzati a orientare il Consiglio comunale o la Giunta in relazione a tematiche di particolare rilevanza per il Comune, non ancora compiutamente e definitivamente disciplinate.
2. Se il referendum consultivo e quello propositivo sono ammessi, non possono essere assunte deliberazioni sulle specifiche questioni oggetto del referendum fino all'espletamento della consultazione, ad esclusione dei casi ritenuti urgenti dal Comitato dei Garanti.

TITOLO III - ORGANI ISTITUZIONALI

CAPO I - ORGANI DI GOVERNO

SEZIONE I - CONSIGLIO COMUNALE

Art. 16 ATTRIBUZIONI

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune; il Consiglio esprime, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la

sensibilità e gli orientamenti presenti al proprio interno su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale.

2. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa e disciplina con Regolamento le proprie regole di funzionamento.
3. Il Consiglio, oltre a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di ordinamento dei Comuni, delibera:
 - a) in materia di denominazione di vie e piazze;
 - b) il conferimento della cittadinanza onoraria a chi, pur non essendo iscritto all'anagrafe del Comune, si sia distinto particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti del Comune di Carano o in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell'umanità intera;
 - c) l'approvazione dei progetti preliminari delle opere pubbliche di importo superiore ad € 200.000,00 (duecentomila) complessivi o, in assenza dei progetti preliminari, dei corrispondenti progetti definitivi;
 - d) l'approvazione dei progetti esecutivi di opere pubbliche di importo superiore a quello stabilito alla lettera c), qualora il Consiglio comunale non si sia precedentemente pronunciato né sui progetti preliminari delle opere, né sui relativi progetti definitivi;
 - e) in materia di apposizione, estinzione, sospensione o variazione del vincolo di uso civico;
 - f) in materia di ordinamento, determinazione ed aggiornamento delle tariffe;
 - g) su ogni materia che la legge attribuisca espressamente alla sua competenza.
4. Non sono attribuiti alla competenza del Consiglio le varianti in corso d'opera e i progetti per lavori delegati da altre Amministrazioni.

Art. 17 CONVOCAZIONE

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco, che ne predispone l'ordine del giorno.
2. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata e presieduta dal Consigliere più anziano di età, con esclusione del Sindaco, entro 10 (dieci) giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 (dieci) giorni dalla convocazione.

3. Nella prima seduta, il Consiglio tratta unicamente gli oggetti collegati agli adempimenti post-elettorali relativi alla convalida e al giuramento del Sindaco, alla convalida dei Consiglieri ed alla eventuale comunicazione in ordine alla composizione della Giunta comunale.

Art. 18 CONSIGLIERE INCARICATO

1. Il Consiglio comunale può affidare a singoli Consiglieri specifici incarichi in relazione a materie determinate e per un periodo definito, di norma non superiore ad 1 (uno) anno.
2. La struttura comunale assicura al Consigliere incaricato adeguata collaborazione per l'espletamento dell'incarico affidato.
3. Al termine del proprio incarico, il Consigliere deve presentare al Consiglio comunale una relazione che illustra i risultati dell'incarico svolto.

SEZIONE II - GIUNTA COMUNALE

Art. 19 ATTRIBUZIONI E FUNZIONAMENTO

1. Il Sindaco e la Giunta comunale attuano il governo del Comune.
2. La Giunta svolge attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio comunale e adotta gli atti di amministrazione che siano ad essa espressamente rimessi o che non siano altrimenti attribuiti dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.
3. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che ne definisce l'ordine del giorno.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
5. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti.

Art. 20 COMPOSIZIONE

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da 4 (quattro) Assessori, di cui 1 (uno) avente le

funzioni di Vicesindaco.

2. Possono essere nominati Assessori, in numero non superiore a 2 (due), anche cittadini non facenti parte del Consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità previsti per la carica di Consigliere ed Assessore; fermi restando gli obblighi di partecipazione previsti dalla Legge, essi possono partecipare alle sedute del Consiglio senza diritto di voto.
3. Nella Giunta deve essere assicurata la partecipazione di entrambi i generi.
4. Il Sindaco nomina la Giunta comunale con proprio decreto, ripartendo gli incarichi tra gli Assessori.
5. Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio della nomina della Giunta nella prima seduta successiva.
6. Il Sindaco, con proprio decreto, può revocare uno o più Assessori, nonché ridefinirne le competenze nel corso del mandato, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella seduta successiva; contestualmente alla revoca e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla data del decreto di revoca, il Sindaco provvede alla sostituzione degli Assessori e ne dà comunicazione al Consiglio nella seduta successiva.
7. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per altra causa degli Assessori, il Sindaco li sostituisce entro 30 (trenta) giorni, dandone comunicazione al Consiglio nella prima adunanza successiva.

Art. 21 CONSIGLIERE DELEGATO

1. Il Sindaco può nominare fino a 2 (due) Consiglieri comunali per lo svolgimento di particolari compiti relativi a specifiche materie definiti nell'ambito di deleghe speciali e per un periodo definito; la nomina è comunicata al Consiglio comunale.
2. Il Consigliere delegato partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni di Giunta comunale nelle quali si discutono temi attinenti al suo incarico.
3. La struttura comunale collabora con il Consigliere delegato nell'espletamento del proprio incarico.

Art. 22 MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica se è approvata una mozione di sfiducia.
2. La mozione di sfiducia è proposta e sottoscritta da almeno 2/5 (due quinti) dei Consiglieri assegnati.
3. Il Consiglio comunale è convocato per la discussione della mozione di sfiducia non prima di 10 (dieci) giorni e non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua presentazione.
4. Sulla mozione di sfiducia il Consiglio comunale delibera a voto palese per appello nominale.
5. La mozione è accolta se ottiene la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati.
6. Se la mozione è approvata, il Consiglio è sciolto ed è nominato un Commissario.

SEZIONE III - IL SINDACO

Art. 23 ATTRIBUZIONI

1. Il Sindaco rappresenta il Comune, è l'organo responsabile della sua amministrazione e sovrintende al funzionamento degli uffici ed all'esecuzione degli atti.
2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali e sovrintende altresì alle funzioni statali, regionali e provinciali delegate al Comune.
3. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della rispettiva funzione.
4. In caso di assenza, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Vicesindaco, le rispettive funzioni sono esercitate dall'Assessore più anziano per età.

CAPO II - ALTRI ORGANI

Art. 24 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

1. Il Sindaco è il Presidente del Consiglio comunale.
2. In tale veste:
 - a) rappresenta il Consiglio comunale e ne coordina i lavori;
 - b) assicura il collegamento politico con i gruppi consiliari;
 - c) assicura una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri delle questioni sottoposte al Consiglio;
 - d) propone la costituzione delle Commissioni consiliari e cura il coordinamento con le stesse per gli atti che devono essere sottoposti all'Assemblea;
 - e) promuove le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze;
 - f) promuove ogni azione necessaria per la tutela dei diritti dei Consiglieri comunali;
 - g) programma i lavori del Consiglio comunale e ne stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto delle richieste e proposte dell'Assemblea, della Giunta, delle Commissioni, dei singoli Consiglieri, che risultano istruite ai sensi di Legge;
 - h) promuove e coordina la partecipazione del Consiglio alla definizione, adeguamento e controllo delle linee programmatiche da parte della Giunta;
 - i) cura i rapporti del Consiglio con l'Organo di revisione economico-finanziaria e con il Difensore civico;
 - j) adempie alle ulteriori funzioni previste dal Regolamento.
3. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la presidenza del Consiglio è nell'ordine assunta dal Vicesindaco, dall'Assessore più anziano d'età avente diritto al voto, dal Consigliere più anziano d'età.

Art. 25 GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri comunali comunicano per iscritto al Presidente del Consiglio il gruppo consiliare di appartenenza e il nominativo del capigruppo.
2. Contestualmente all'affissione all'albo, le deliberazioni di competenza della giunta comunale sono comunicate ai capigruppo consiliari.

Art. 26 IL CONSIGLIERE COMUNALE

1. Il Consigliere comunale rappresenta la comunità senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.
2. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione o in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio comunale la relativa deliberazione.

3. Ciascun Consigliere può dimettersi dalla carica presentando le proprie dimissioni al Consiglio comunale; le dimissioni sono presentate con le modalità previste dalla Legge, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono efficaci a decorrere dalla data di ricevimento da parte del Comune. Il Consiglio comunale deve procedere alla surrogazione del Consigliere dimessosi entro 20 (venti) giorni dalla data di ricevimento delle dimissioni e comunque prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto.
4. Il Consigliere decade dalla carica nei casi previsti dalla Legge o da questo Statuto; la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale. Nella stessa seduta in cui il Consigliere è dichiarato decaduto, il Consiglio comunale provvede alla relativa surroga e alla convalida del Consigliere subentrante.
5. Il Consigliere è tenuto a giustificare preventivamente, salve le circostanze di caso fortuito o forza maggiore, le proprie assenze alle sedute del Consiglio comunale regolarmente convocate; il Consiglio valuta in riferimento alle giustificazioni addotte. Qualora il Consigliere ingiustificatamente non intervenga a 2 (due) sedute successive, il Presidente del Consiglio, provvede ad informarlo dell'onere di partecipazione alla seduta successiva; qualora l'assenza si protragga per 3 (tre) sedute consecutive, in assenza di giustificati motivi, il Consiglio comunale assume le decisioni in merito alla relativa decadenza, tenuto conto delle cause giustificative addotte.

Art. 27 COMMISSIONI

1. Il Consiglio comunale elegge i componenti delle Commissioni consiliari permanenti previste dal Regolamento, ovvero, per l'esame di specifiche questioni, può istituire Commissioni consiliari speciali.
2. Nelle Commissioni di cui al comma 1 è garantita un'adeguata rappresentanza delle minoranze.
3. La Giunta comunale può istituire Commissioni diverse da quelle di cui al comma 1.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, i componenti delle Commissioni decadono al momento della perdita della carica in virtù della quale sono stati eletti e comunque alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale.

5. Fatte salve differenti disposizioni normative, le Commissioni la cui istituzione è prevista come obbligatoria da specifiche disposizioni di Legge e che sono indispensabili per garantire le funzionalità del Comune, ferma restando la disciplina sulla prorogatio degli organi, scadono alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale, in caso di nomina consiliare, ovvero della nomina della nuova Giunta, in caso di nomina giuntale.

Art. 28- INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA

1. La misura e la disciplina delle indennità di carica e dei gettoni di presenza degli Amministratori comunali sono stabilite nella normativa regionale.
2. Ai componenti delle commissioni previste da Leggi o Regolamenti è attribuito un gettone di presenza pari a quello spettante ai Consiglieri comunali ed alle medesime condizioni.
3. La partecipazione alle sedute delle commissioni indicate al comma 2) può essere remunerata sulla base di tariffe o in misura maggiorata rispetto agli ordinari gettoni di presenza, quando la stessa costituisca attività professionale o prestazione di lavoro autonomo occasionale.

CAPO III - INIZIATIVA PARTECIPAZIONE E CONTROLLO

Art. 29 NORME GENERALI

1. Ciascun Consigliere ha diritto di esercitare l'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio ed inoltre di:
 - a) partecipare alle sedute del Consiglio, prendere la parola e votare su ciascun oggetto all'ordine del giorno, presentare proposte di deliberazione ed emendamenti alle proposte poste in discussione;
 - b) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno;
 - c) formulare domande di attualità ed ogni altro atto di sindacato politico su argomenti che riguardino il Comune.
2. Il Consigliere comunale, per l'effettivo esercizio delle proprie funzioni, ha diritto di prendere visione e di ottenere copia dei provvedimenti adottati dal Comune e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere tutti i documenti amministrativi e tutte le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato.

Art. 30 PREROGATIVE DELL'OPPOSIZIONE

1. Il portavoce dell'opposizione è di norma il candidato alla carica di Sindaco che abbia ottenuto più voti dopo il Sindaco eletto; l'assemblea dei Consiglieri di opposizione può sostituire il portavoce con votazione palese a maggioranza assoluta degli aventi diritto.
2. In particolare il portavoce dell'opposizione può:
 - a) prendere la parola in Consiglio subito dopo il Sindaco, nei modi e nei limiti stabiliti dal regolamento;
 - b) invitare il Sindaco a riferire in Consiglio su temi di interesse generale.

TITOLO IV – ELEZIONI, NOMINE E DESIGNAZIONI

Art. 31 PRINCIPI

1. Il Consiglio elegge i componenti di Commissioni o Organismi dell'Amministrazione, nonché nomina o designa i rappresentanti del Comune presso Enti, Commissioni e Organismi, qualora gli stessi debbano, per Legge, per Statuto o per Regolamento essere scelti anche in rappresentanza delle minoranze politiche.
2. Salvo che non sia diversamente disposto, la votazione avviene con voto limitato ad un componente, in forma segreta e sulla base dei candidati designati dalla maggioranza e dalla minoranza, che hanno rispettivamente diritto ad un numero di rappresentanti proporzionale al numero di seggi assegnati in Consiglio comunale; il Regolamento può individuare ulteriori strumenti di garanzia finalizzati a consentire alle minoranze un'autonoma individuazione dei propri rappresentanti ed un'equa distribuzione degli stessi tra i diversi gruppi.
3. Le designazioni di cui al comma 2, prevedono, di norma, una rappresentanza dei due generi; qualora per oggettive ragioni non sia rispettato il principio di pari opportunità, ne è data puntuale motivazione.
4. Il Consiglio, qualora espressamente previsto dalla Legge, nomina i propri rappresentanti presso Enti, Aziende ed Istituzioni; la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni è altrimenti effettuata dal Sindaco sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio.
5. Le nomine e le designazioni di cui all'articolo 27 comma 3 ed al comma 4 del

presente articolo, sono di norma effettuate garantendo complessivamente almeno un posto ad entrambi i generi ed a tale principio sono informati i criteri d'indirizzo adottati dal Consiglio.

Art. 32 ESCLUSIONE DELLE CAUSE DI INCOMPATIBILITA' ED INELEGGIBILITA'

1. Gli incarichi e le funzioni conferite agli amministratori comunali, allorché il loro conferimento sia ritenuto necessario per la tutela degli interessi del Comune e/o per assicurare l'esercizio di servizi ed attività di pubblica utilità effettuato nell'interesse generale della Comunità, non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
2. Ricorrendo le condizioni suddette, il Consiglio comunale, per le nomine allo stesso riservate dalla Legge, motiva adeguatamente i relativi provvedimenti e nell'espressione degli indirizzi per la nomina da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune presso Enti, Società, Aziende ed Istituzioni, definisce le motivazioni per le quali, nell'effettuazione di particolari nomine o designazioni, è da tener conto di quanto consentito dal precedente comma.
3. La nomina o la designazione di Amministratori o di Consiglieri comunali in rappresentanza del Comune stesso presso Enti, Istituzioni e Associazioni aventi come scopo la promozione culturale, l'assistenza e beneficenza e la protezione civile ed ambientale si considera connessa con il mandato elettivo.

TITOLO V – GARANZIE

Art. 33 OPPOSIZIONI E RICORSI

1. E' ammesso ricorso in opposizione alla Giunta comunale, avverso le deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale, per motivi di legittimità e di merito.
2. Condizioni per la proposizione del ricorso sono:
 - a) che sia presentato da un cittadino;
 - b) che sia presentato non oltre l'ultimo giorno di pubblicazione della deliberazione;
 - c) che siano indicati il provvedimento impugnato ed i vizi di legittimità e/o di merito dello stesso;
 - d) che sia indicato il domicilio per il ricevimento degli atti relativi al procedimento nel territorio nel Comune; in mancanza, il domicilio è da intendersi eletto presso la Segreteria comunale.

3. La Giunta comunale, ricevuto il ricorso, dispone nella prima seduta utile le direttive in ordine all'attività istruttoria; essa può pronunciare:
 - a) la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel caso in cui sia presentato in totale assenza delle condizioni per la sua proposizione ai sensi del comma 2, lettere "a", "b" e "c";
 - b) la dichiarazione di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato qualora ravvisi la sussistenza di gravi motivi e sussista un fumus in ordine ai motivi dell'impugnazione;
 - c) la sospensione del procedimento per un periodo massimo di 90 (novanta) giorni non prorogabili e non reiterabili al fine di acquisire elementi integrativi;
 - d) la dichiarazione di rigetto o di accoglimento, anche parziale, del ricorso qualora questo abbia avuto ad oggetto una deliberazione adottata dalla Giunta comunale;
 - e) la rimessione degli atti al Consiglio comunale per l'accoglimento od il rigetto del ricorso qualora il medesimo abbia ad oggetto l'impugnazione di una deliberazione adottata da tale Organo, ovvero qualora il ricorso abbia ad oggetto una deliberazione della Giunta comunale per la quale sia rilevato il vizio di incompetenza.
4. La decisione finale deve essere assunta entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla proposizione del ricorso, fatta salva la facoltà di sospensione di cui al precedente comma; la decisione deve essere comunicata al ricorrente entro i successivi 10 (dieci) giorni. Decorso il termine di 90 (novanta) giorni senza che sia adottata la decisione finale, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.
5. Contro il provvedimento impugnato è comunque esperibile, anche prima del decorso del termine per la formulazione del silenzio rigetto, il ricorso all'Autorità giurisdizionale.

CAPO I – IL DIFENSORE CIVICO

Art. 34 IL DIFENSORE CIVICO

1. E' assicurata ai cittadini la tutela non giurisdizionale del Difensore civico, organo indipendente ed imparziale che vigila sul corretto svolgimento dell'attività amministrativa ed interviene nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti dal Comune.
2. Il Difensore civico esercita le sue funzioni su richiesta dei cittadini singoli o associati oppure di propria iniziativa, a garanzia dell'imparzialità, della trasparenza e del buon

andamento dell'azione amministrativa, nonché dei diritti di partecipazione riconosciuti da questo Statuto.

Art. 35 ATTIVAZIONE DELL'ISTITUTO

1. Il Consiglio comunale delibera, a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, di stipulare apposita convenzione con il Presidente del Consiglio provinciale per consentire di estendere le funzioni del Difensore civico provinciale anche all'Amministrazione comunale; la convenzione, secondo quanto previsto dalla disciplina provinciale, è gratuita per il Comune.
2. Con la convenzione il Consiglio impegna l'Amministrazione comunale a dare risposta agli interventi del Difensore civico, assicurandogli l'accesso agli uffici ed ai servizi nonché alle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.
3. Per quanto non disposto nel presente articolo, si applica la disciplina provinciale relativa all'Istituto.

TITOLO VI ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 36 PRINCIPI

1. L'ordinamento degli uffici si ispira a principi di efficienza organizzativa, di decentramento organizzativo, gestionale e operativo, nonché di economicità di gestione e di responsabilità personale, allo scopo di conseguire la massima efficacia nei risultati e l'ottimizzazione dei servizi resi alla Comunità.
2. L'organizzazione e il funzionamento delle strutture devono rispondere ad esigenze di trasparenza, di partecipazione e di agevole accesso dei cittadini all'informazione e agli atti del Comune.
3. L'assetto organizzativo si informa ai criteri della gestione per obiettivi, del collegamento fra flussi informativi e responsabilità decisionali, della corresponsabilizzazione di tutto il personale per il perseguimento degli obiettivi, della verifica dei risultati conseguiti, dell'incentivazione collegata agli obiettivi raggiunti e alla crescita della qualificazione professionale.
4. L'Amministrazione promuove il miglioramento delle condizioni di lavoro e la

qualificazione professionale mediante processi di formazione del personale, rendendo operativo il principio delle pari opportunità.

Art. 37 FORMA DI GESTIONE AMMINISTRATIVA

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, al Segretario comunale spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Comune, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
2. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, il Segretario è responsabile del risultato dell'attività svolta dal Comune, della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione funzionale del personale.
3. Alcune delle funzioni di cui al comma 1, possono essere attribuite, nei limiti stabiliti dalla Legge, a dipendenti preposti ad un Servizio o ad un Ufficio del Comune, che assumono la responsabilità di cui al comma 2 in relazione alle specifiche competenze conferite.
4. Gli articoli 39 e 40 del presente Statuto attribuiscono alcuni degli atti connessi all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 alla competenza ed alla responsabilità rispettivamente del Sindaco e della Giunta.

Art. 38 ORGANIZZAZIONE

1. Il Comune, con Regolamento, definisce l'articolazione della propria struttura organizzativa.
2. La Giunta comunale, sulla base dell'articolazione organizzativa del Comune:
 - a) attribuisce le funzioni di cui all'articolo 37 comma 3;
 - b) individua la competenza all'adozione degli atti inerenti le funzioni di cui all'articolo 37 commi 1 e 3;
 - c) individua le responsabilità in ordine ai diversi procedimenti di competenza del Comune;
 - d) chiarisce i limiti alla delega delle competenze di cui alle lettere a), b) e c) del

presente comma.

3. Il Sindaco nomina i preposti alle strutture organizzative dell'Ente, cui competono le funzioni di cui al comma 2 lettera a) e per quanto non di competenza del Segretario, l'adozione degli atti di cui al comma 2 lettera b) e la responsabilità dei procedimenti di cui al comma 2 lettera c).
4. La Giunta, con gli strumenti di programmazione, assegna obiettivi al Segretario comunale ed ai preposti alle strutture organizzative cui siano attribuite funzioni e atti di gestione, unitamente alle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per il rispettivo conseguimento.

Art. 39 ATTI DI NATURA TECNICO - GESTIONALE DI COMPETENZA DEL SINDACO

1. Il Sindaco adotta gli atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente rimessi dalla legislazione vigente.
2. Al Sindaco, qualora non espressamente vietato dalla Legge, è inoltre attribuita la competenza a:
 - a) rilasciare le autorizzazioni;
 - b) adottare le ordinanze;
 - c) stipulare gli accordi ed i contratti;
 - d) adottare gli ordini di servizio nei confronti del Segretario comunale;
 - e) adottare gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente riservati dai regolamenti.
3. Gli atti di cui al comma 1 e di cui al comma 2 lettere a), b), c) ed e) attribuiti al Sindaco in qualità di capo dell'Amministrazione, possono essere delegati – in tutto o in parte - ad Assessori o a soggetti contrattualmente qualificati, mediante apposito atto specificante la durata ed i limiti della delega.
4. Il Sindaco o gli Assessori, nell'adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui al presente articolo, si avvalgono della collaborazione del Segretario comunale e degli Uffici, che rilasciano i pareri ad essi richiesti e garantiscono comunque l'efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all'emanazione dell'atto conclusivo.

Art. 40 ATTI DI NATURA TECNICO – GESTIONALE DI COMPETENZA DELLA GIUNTA

1. La Giunta comunale, ove non diversamente disposto, adotta gli atti comportanti impegno della spesa superiore ad € 20.000,00 (ventimila) e comunque:
 - a) gestisce il fondo spese di rappresentanza;
 - b) delibera l'azione e la resistenza in giudizio, le transazioni, gli accordi bonari in materia di lavori pubblici e la conciliazione delle controversie di lavoro;
 - c) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, approva i progetti delle opere pubbliche e le perizie relative a lavori pubblici, nonché le varianti progettuali che non siano espressamente riservate dalla legge al responsabile del servizio;
 - d) delibera l'indizione di concorsi di idee;
 - e) delibera l'assunzione di mutui passivi e di altre forme di indebitamento, nonché gli impieghi della liquidità;
 - f) affida gli incarichi professionali e le collaborazioni esterne;
 - g) concede i sussidi o i contributi comunque denominati;
 - h) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, concede a terzi l'uso di beni e la gestione dei servizi;
 - i) nomina le commissioni giudicatrici di gara o di concorso;
 - j) delibera l'adesione del Comune ad organismi od associazioni, quando non di competenza consiliare
 - k) adotta gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad essa espressamente riservati dai regolamenti, nel rispetto delle attribuzioni assegnatele dall'Ordinamento dei comuni.

2. La Giunta comunale, con propria deliberazione, può delegare le competenze di cui al comma 1), lettere f) ed i) - in tutto o in parte - al Segretario comunale e/o a dipendenti preposti ad un Servizio o ad un Ufficio del Comune.

3. Alla Giunta, nell'adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui al comma 1, è assicurata la collaborazione del Segretario comunale e degli Uffici, che esprimono i pareri ad essi rimessi dall'ordinamento vigente sulle proposte di deliberazione e garantiscono comunque l'efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all'emanazione dell'atto conclusivo.

Art. 41 IL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario comunale attua le direttive ed adempie ai compiti affidatigli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente.

2. Il Segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del Comune, è capo del personale ed ha funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo.
3. Il Segretario comunale, oltre alle funzioni di cui all'articolo 37 commi 1 e 2:
 - a) partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale e ne redige i verbali apponendovi la propria firma;
 - b) coordina le strutture organizzative del Comune, cura l'attuazione dei provvedimenti e provvede per la loro pubblicazione ed ai relativi atti esecutivi;
 - c) presta alle strutture organizzative consulenza giuridica, ne coordina l'attività e, in assenza di disposizioni regolamentari al riguardo, dirime eventuali conflitti di competenza;
 - d) in assenza di disposizioni, è responsabile dell'istruttoria di tutti gli atti rimessi alla competenza del Comune, fatta salva la possibilità di attribuire ad altri soggetti le responsabilità di alcune tipologie di procedimento;
 - e) roga i contratti nei quali l'Ente è parte e autentica le sottoscrizioni nelle scritture private e negli atti unilaterali nell'interesse del Comune;
 - f) esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti vigenti.
4. Con Regolamento sono disciplinati i rapporti di coordinamento tra il Segretario e i preposti alle strutture organizzative, distinguendone le responsabilità e salvaguardando la reciproca professionalità.

Art. 42 PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI DI CONCORSO

1. Fatto salvo quanto previsto dalla Legge per le modalità di copertura del posto di Segretario comunale, le commissioni giudicatrici di concorso sono presiedute dal Segretario comunale o da chi ne fa le funzioni.

Art. 43 RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO

1. Il Sindaco, di norma, rappresenta il Comune in giudizio, in esecuzione di specifiche deliberazioni di autorizzazione della Giunta, per resistere a liti intentate avverso atti del Comune o promosse dallo stesso.
2. Per gli atti di natura tributaria locale, il Funzionario responsabile del tributo, qualora nominato dalla Giunta, rappresenta il Comune in giudizio.

3. Il patrocinio in giudizio può essere esercitato dal personale comunale, qualora previsto da specifiche disposizioni di Legge.

TITOLO VII – ATTIVITA'

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 44 ENUNCIAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune osserva i principi di imparzialità, leale collaborazione, libera concorrenza, sussidiarietà e proporzionalità.
2. L'attività del Comune è retta dai criteri di semplicità, economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità.
3. Il Comune, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la Legge disponga diversamente.

Art. 45 CONVOCAZIONI E COMUNICAZIONI

1. Le convocazioni alle sedute e le altre comunicazioni ai soggetti che partecipino alle attività istituzionali del Comune, possono essere effettuate anche mediante l'utilizzo di mezzi telematici, nei casi in cui l'ordinamento riconosca agli stessi pieno valore legale.
2. Con regolamento sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 1.

Art. 46 PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI GENERALI E DELLE DETERMINAZIONI

1. Fermo restando quanto previsto dall'ordinamento in merito alle modalità ed agli effetti della pubblicazione delle deliberazioni e salvo che la Legge non disponga diversamente, le determinazioni sono pubblicate mensilmente, anche in sunto o per oggetto, all'albo comunale e/o all'albo informatizzato.
2. Con Regolamento possono essere disciplinate le modalità di attuazione del comma 1.

Art. 47 DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI ED ALLE INFORMAZIONI

1. Con Regolamento sono disciplinati modalità e termini per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni da parte degli interessati, singoli o associati, dei cittadini, dei Consiglieri comunali, dei componenti delle Commissioni e delle Consulte e del Revisore dei conti.
2. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

CAPO II – L'ATTIVITA' NORMATIVA

Art. 48 I REGOLAMENTI

1. Il Comune ha potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle proprie funzioni ed approva i Regolamenti previsti da Leggi della Provincia, della Regione e dello Stato.
2. Affinché un atto generale possa avere valore di Regolamento, deve recare la relativa intestazione.
3. I Regolamenti comunali sono approvati dal Consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
4. Il Comune conserva in apposito archivio i Regolamenti vigenti, favorendo la consultazione e l'estrazione di copia da parte di chiunque.

Art. 49 LE ORDINANZE

1. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale, nei casi previsti dalla Legge o dai Regolamenti, può emanare ordinanze anche a carattere normativo.
2. Il Sindaco, quale Ufficiale di governo, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e di igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

Art. 50 SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. La violazione dei Regolamenti e delle ordinanze comunali, comporta, nei casi non disciplinati dalla Legge, l'applicazione delle sanzioni amministrative determinate dal Comune con proprie disposizioni regolamentari, entro i limiti previsti dall'ordinamento.

CAPO III – IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 51 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. L'attività amministrativa del Comune è regolata secondo quanto previsto dalla Legge provinciale sul procedimento amministrativo.
2. Il Comune individua il termine entro il quale ciascun procedimento deve concludersi; qualora non previsto espressamente, esso si intende di 90 (novanta) giorni.
3. Il Comune favorisce la stipulazione con gli interessati di accordi sostitutivi del provvedimento; la sostituzione del provvedimento con un accordo, è sempre consentita, salvo che non vi sia un divieto previsto dalla Legge, dallo Statuto o da Regolamento. In caso di sostituzione del provvedimento con un accordo, si applicano le norme che regolano l'adozione dell'atto sostituito, ivi compresi la motivazione, i controlli e le forme di pubblicità.

Art. 52 ISTRUTTORIA PUBBLICA

1. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale e salvo il rispetto delle norme stabilite per ciascuno di essi, l'adozione dell'atto finale può essere preceduta da istruttoria pubblica intesa quale occasione di confronto, verifica, acquisizione di elementi utili.
2. La comunicazione è formulata per avviso pubblico ed annuncio all'albo pretorio del Comune.
3. Con Regolamento il Comune disciplina le modalità di svolgimento, le forme di pubblicità e i termini entro i quali deve concludersi l'istruttoria pubblica.

Art. 53 REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO

1. Il Comune disciplina con Regolamento :
 - a) le modalità per garantire ai soggetti interessati un'adeguata partecipazione;
 - b) le modalità di risoluzione dei conflitti di competenza e le forme di collaborazione tra i responsabili di singole fasi o subprocedimenti;
 - c) ogni altra disposizione ritenuta rilevante ai fini di una corretta gestione dei procedimenti.
2. Il Comune favorisce la sottoscrizione degli accordi tesi ad un'efficiente gestione dei procedimenti amministrativi per i quali sia previsto il coinvolgimento di più Enti.

CAPO IV – INTERVENTI ECONOMICI

Art. 54 PRINCIPI

1. Il Comune, per promuovere lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione, ha facoltà di intervenire anche in relazione ad ambiti o materie non rientranti nella propria diretta competenza.
2. I criteri per la concessione di benefici economici, sussidi o contributi comunque denominati, sono determinati dal Regolamento nel rispetto dell'ordinamento vigente ed in particolare della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
3. Il Comune riconosce e sostiene finanziariamente l'attività svolta dal Comitato per le Manifestazioni Locali (C.M.L.) di Carano, secondo quanto previsto nello specifico Regolamento.

TITOLO VIII – CONTABILITA' E FINANZA

Art. 55 LINEE PROGRAMMATICHE

1. Il Sindaco neo eletto, entro 60 (sessanta) giorni dalla proclamazione, sentita la Giunta comunale, definisce le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato e le riporta in un documento, eventualmente dettagliato per programmi, nel quale indica le linee strategiche dell'Amministrazione in relazione ai bisogni della Comunità.

2. Il Consiglio comunale è convocato per l'approvazione di tale documento non prima di 15 (quindici) giorni dall'invio della proposta ai Consiglieri.
3. Il documento approvato è trasmesso al Consiglio delle Autonomie locali.
4. Le linee programmatiche di mandato sono adeguate dal Consiglio comunale, su proposta del Sindaco, della Giunta comunale o di 1/5 (un quinto) dei Consiglieri, solo a seguito di sopravvenuti fatti o esigenze emersi in ambito locale.
5. Il Consiglio, in occasione della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, verifica la realizzazione da parte di Sindaco e Assessori delle linee programmatiche di mandato ed eventualmente ne dispone l'adeguamento.
6. Al termine del mandato, il Sindaco presenta al Consiglio, che ne prende atto, una relazione finale circa l'attuazione delle linee programmatiche.

Art. 56 PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA – CONTROLLO

1. Il Consiglio comunale, tenuto conto delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato, approva gli strumenti di programmazione finanziaria ad esso rimessi dall'ordinamento vigente ed in particolare:
 - a) la relazione previsionale e programmatica, comprensiva del programma generale delle opere pubbliche;
 - b) il bilancio di previsione pluriennale;
 - c) il bilancio di previsione annuale.
2. La Giunta comunale relaziona al Consiglio sullo stato di attuazione dei programmi secondo quanto previsto nel Regolamento di contabilità.
3. La Giunta propone all'approvazione del Consiglio il rendiconto della gestione fornendo informazioni sull'andamento finanziario, economico e patrimoniale del Comune, nonché sui programmi realizzati ed in corso di realizzazione, evidenziando, in particolare, gli interventi effettuati nei settori socialmente rilevanti.
4. Il bilancio annuale di previsione ed il rendiconto della gestione non possono essere approvati, nemmeno in seconda votazione, se alle sedute del Consiglio a ciò deputate non siano presenti più della metà dei Consiglieri in carica.

Art. 57 GESTIONE – CONTROLLO

1. La Giunta comunale definisce gli strumenti di gestione, assicurando che l'attività del Comune sia organizzata con efficienza ed economicità, per il perseguimento di obiettivi funzionali ai programmi approvati dal Consiglio.
2. Con il controllo di gestione, mediante un costante processo di verifica e correzione dell'attività posta in essere dal Comune, è garantita una corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche ed il conseguimento degli obiettivi assegnati ai soggetti incaricati della gestione.
3. La verifica del raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi, fornisce gli elementi di giudizio per la valutazione dei responsabili ai quali è stata affidata la gestione delle risorse del Comune.
4. Il Regolamento di contabilità definisce i criteri generali per l'esercizio delle funzioni di controllo di cui al presente articolo.

Art. 58 LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

1. I beni patrimoniali del Comune possono essere concessi in comodato d'uso gratuito esclusivamente per motivi di pubblico interesse.
2. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore, si presentino opportunità di trasformazioni patrimoniali o sia necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente.
3. Con Regolamento sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo.

Art. 59 SERVIZIO DI TESORERIA

1. Il Comune si avvale di un servizio di Tesoreria.
2. L'affidamento del servizio è effettuato, sulla base di una convenzione, deliberata in conformità a quanto disposto dalle Leggi vigenti, dal Regolamento comunale di

contabilità e dall'apposito Capitolato speciale d'appalto.

3. Nei limiti riconosciuti dalla Legge, il Consiglio comunale definisce le modalità di riscossione volontaria o coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali e assimilate.

Art. 60 IL REVISORE DEI CONTI

1. Il Revisore dei conti svolge le funzioni attribuitegli dalla Legge e dallo Statuto con la collaborazione degli Uffici del Comune.
2. Il Sindaco può invitare o richiedere la presenza del Revisore dei conti alle sedute della Giunta e del Consiglio per relazionare su specifici argomenti.
3. Il Revisore dei conti può comunque partecipare alle sedute del Consiglio comunale.
4. Per gli ulteriori aspetti relativi all'Organo di revisione economico-finanziaria, si fa rinvio alle vigenti disposizioni di Legge e regolamentari ed in particolare a quelle contenute nel Regolamento comunale di contabilità.

TITOLO IX – I SERVIZI PUBBLICI

Art. 61 NORME GENERALI

1. I servizi pubblici locali sono disciplinati dalla Legge regionale e dalla Legge provinciale, nel rispetto degli obblighi della normativa comunitaria.
2. La gestione dei servizi pubblici locali, in qualsiasi forma effettuata, si ispira ai principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia.
3. La scelta delle forme organizzative di gestione dei servizi pubblici, tra quelle consentite dalla normativa vigente, deve essere preceduta dalla valutazione dell'adeguatezza dell'ambito territoriale comunale sotto il profilo dell'economicità e dell'efficienza, dovendo, in caso contrario, essere privilegiate forme di gestione intercomunale.
4. Le funzioni di vigilanza e di controllo nei confronti dei soggetti cui è affidata la gestione dei servizi pubblici è svolta dal Comune, anche in forma associata, attraverso strutture specificamente qualificate.

5. La determinazione delle tariffe dei servizi pubblici deve essere ispirata al principio della copertura dei costi di gestione e deve essere accompagnata da una relazione sulla valutazione dei costi e dei ricavi di gestione previsti, nonché sul tasso di copertura dei costi dei servizi.

Art. 62 TARIFFE

1. L'istituzione delle tariffe relative all'utilizzo di beni e servizi pubblici e i relativi aggiornamenti spettano al Consiglio Comunale.
2. Le tariffe sono deliberate entro il 31 dicembre antecedente l'anno di loro decorrenza e comunque entro i termini di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui si riferiscono.
3. Si prescinde dal termine di cui al comma 2 per le tariffe determinate in seguito all'assunzione di nuovi servizi pubblici .

TITOLO X – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 63 REVISIONI DELLO STATUTO

1. Per revisione dello Statuto si intende sia l'adozione di un testo integralmente nuovo, che la parziale modifica dell'articolato vigente.
2. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei Consiglieri assegnati; qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in 2 (due) successive sedute da tenersi entro 30 (trenta) giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per 2 (due) volte consecutive la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto produce effetti solo a seguito dell'entrata in vigore di un nuovo Statuto.
4. Fatti salvi gli obblighi di adeguamento previsti dalla Legge, le revisioni dello Statuto possono essere effettuate, purché sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dell'ultima revisione.

Art. 64 NORME TRANSITORIE

1. Per i procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente Statuto continua ad applicarsi la disciplina previgente.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 20 comma 3 e 31 trovano applicazione con riferimento alle elezioni, nomine e designazioni effettuate successivamente alla data di entrata in vigore di questo Statuto.

Art. 65 DISPOSIZIONI FINALI

1. Lo Statuto, dopo l'approvazione, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per 30 (trenta) giorni consecutivi, nonché inviato in copia, non appena esecutivo, alla Giunta regionale, al Consiglio delle Autonomie Locali ed al Commissario del Governo della Provincia autonoma di Trento.
 2. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'Albo pretorio del Comune.
 3. Spetta al Consiglio comunale l'interpretazione autentica delle norme dello Statuto, secondo i criteri ermeneutici delle norme giuridiche di cui alle preleggi del Codice civile.
-